

ALLEGATO "C"

ALL'ATTO N. 9941

STATUTO

ART. 1 - (Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D.Lgs. 117/2017 (dei suoi decreti attuativi e delle modifiche ed integrazioni successive) e della normativa in materia di associazioni di diritto privato, l'Ente del Terzo Settore ed Organizzazione di Volontariato denominato: "IMAGO MUNDI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO" o, in forma abbreviata, "IMAGO MUNDI ODV".

L'Associazione assume la forma giuridica di associazione riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'Associazione Culturale "Imago Mundi", iscritta al n. 1611 del Registro del Volontariato, è stata riconosciuta con atto della Regione Autonoma della Sardegna, determinazione n. 478 del 13.10.2016, ed è iscritta al n. 246 del Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato.

L'Associazione avrà durata illimitata e potrà associarsi a Reti Associative che svolgono attività di interesse generale e di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto agli Enti del Terzo Settore, anche allo scopo di accrescere la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

L'associazione ha sede legale in Via Alexander Fleming n. 2A nel Comune di Cagliari (CA).

Il trasferimento della sede legale all'interno del Comune di Cagliari (CA) può essere deliberato dall'organo di amministrazione (il Consiglio Direttivo) e in tal caso non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Con delibera assembleare potranno essere istituite una o più sedi secondarie, la cui istituzione sarà comunicata al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

L'Associazione, una volta iscritta nel registro unico nazionale del Terzo settore, ne indicherà gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione potrà utilizzare nella promozione e comunicazione della propria immagine istituzionale anche la sola dicitura "IMAGO MUNDI".

ART. 2 - (Statuto)

L'Organizzazione di Volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, delle leggi regionali in materia e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

ART. 4 - (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 della disciplina preliminare al codice civile (c.d. preleggi).

ART. 5 - (Finalità, attività e azioni)

L'organizzazione esercita, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro né diretto né indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed

altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

La finalità istituzionale dell'Associazione è quella di contribuire alla crescita delle comunità e di promuovere la crescita degli individui secondo le loro inclinazioni, capacità e aspirazioni mediante l'impegno diretto nella valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale italiano, secondo i principi della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, ricevuta a Faro il 27 ottobre 2005, oggetto di ratifica ed esecuzione in Italia in virtù della Legge n. 133 dell'1 ottobre 2020.

A tale scopo si evidenzia che:

- a titolo di finalità civica, l'Associazione intende valorizzare le azioni di volontariato, coinvolgendo sia gli associati che i loro familiari;

- a titolo di finalità solidaristica, l'Associazione intende sostenere tutti coloro che, vivendo situazioni di fragilità, vogliono comunque partecipare alle iniziative dell'Associazione;

- a titolo di utilità sociale, l'Associazione intende contribuire con la propria attività alla tutela del patrimonio ambientale, paesaggistico, storico ed artistico nonché allo sviluppo turistico italiano.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in fa-

vore dei terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, tenuto conto della numerazione di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, sono le seguenti:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e

successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del D.Lgs 117/2017.

Le attività sopra indicate verranno perseguite mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- organizzare, promuovere e gestire, sia direttamente che indirettamente, iniziative di apertura di monumenti, edifici, parchi, aree protette o vincolate o storiche, attraverso il coinvolgimento di bambini, ragazzi e giovani tra cui, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il noto evento nazionale denominato "Monumenti Aperti" nonché i seguenti eventi: "Monumenti in Musica", "Cultura senza Barriere", "I Racconti di Monumenti Aperti", "Giovani Reporter", "Le Parole della Bellezza", "Gusta la Città", "Cibo è Patrimonio" e "Viva Voce";

- organizzare, promuovere e gestire, sia direttamente che indirettamente, attività e servizi di gestione, valorizzazione, promozione, custodia, pulizia e manutenzione, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, di musei, centri d'arte, siti archeologici e storico artistici, biblioteche, archivi, teatri, cinema e beni culturali in genere;

- organizzare, promuovere e gestire, sia direttamente che indirettamente, iniziative di collaborazione, partenariato o convenzione, con Scuole, Università e Pubbliche Amministrazioni, utili al raggiungimento delle finalità associative;

- organizzare, promuovere e gestire, sia direttamente che indirettamente, iniziative educative in collaborazione con Scuole, Università e Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici e privati, utili al raggiungimento delle finalità associative;

- organizzare, promuovere e gestire, sia direttamente che indirettamente, iniziative formative in collaborazione con Scuole, Università, Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici e privati, utili al raggiungimento delle finalità associative;

- organizzare, promuovere e gestire, sia direttamente che indirettamente, progetti di ricerca scientifica in collaborazione con Scuole, Università e Pubbliche Amministrazioni utili al raggiungimento delle finalità associative;

- organizzare, promuovere e gestire, sia direttamente che indirettamente, iniziative sportive, musicali, teatrali, culturali, turistiche ed enogastronomiche utili al raggiungimento delle finalità associative;

- organizzare, promuovere e gestire, sia direttamente che indirettamente, conferenze, convegni, dibattiti, seminari, corsi, mostre, laboratori, scambi culturali, utili alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio oltre che al raggiungimento delle finalità associative;

- promuovere e realizzare azioni di promozione della lettura, quali festival letterari, rassegne letterarie, percorsi e corsi letterari e musicali anche nelle scuole nonché programmi radio televisivi a carattere letterario e musicale;

- curare la redazione, la pubblicazione e la diffusione di studi, monografie e materiale didattico e scientifico e, più in generale, la realizzazione e diffusione di opuscoli, pubblicazioni, nonché coordinare iniziative editoriali in genere, inclusi gli audiovisivi e le applicazioni sulle nuove tecnologie come il multimedia ed internet;

- organizzare, promuovere e gestire, sia direttamente che indirettamente, iniziative volte alla diffusione di nuove tecniche educative mediante corsi di istruzione, di educazione e rieducazione, di qualificazione e di riqualificazione, di aggiornamento, di perfezionamento, di educazione e formazione permanente per gli adulti, di orientamento psicosociale e professionale, nonché di animazione socio-culturale in particolare nei settori della cultura e dei beni culturali e ambientali, del turismo e dell'accoglienza, dell'informazione e della comunicazione, delle politiche sociali, della ricerca e dello sviluppo;

- organizzare, promuovere e gestire, sia direttamente che indirettamente, iniziative volte a favorire il dialogo sociale, e l'accesso all'istruzione e alla formazione, in particolare per le categorie sociali meno favorite ed in aree svantaggiate;

- progettare e realizzare piani di recupero per la valorizzazione e promozione di beni culturali, istituti e luoghi della cultura e più in generale del patrimonio culturale, architetti-

tonico ed edilizio italiano;

- promuovere e favorire la condivisione di risorse e servizi anche attraverso la partecipazione, sia diretta che indiretta, in Fondazioni ed Imprese;

- promuovere, organizzare e gestire, sia direttamente che in collaborazione con altri Enti e Istituzioni, iniziative di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o delle attività sopra richiamate.

Le attività sono svolte come azioni volontarie e possono prevedere l'erogazione gratuita di denaro, beni o servizi o la produzione e scambio di beni e servizi.

L'Associazione intende svolgere le predette attività prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività volontaria dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

É possibile inoltre esercitare attività diverse rispetto a quelle di interesse generale qui sopra esposte, purché siano rispetto ad esse, secondarie e strumentali ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs 117/2017 e sue integrazioni, e secondo i criteri e i limiti definiti dal DM 19 maggio 2021 n. 107 e sue integrazioni.

La loro individuazione potrà essere successivamente operata da parte dell'Organo di Amministrazione dell'Associazione (da qui in poi anche il "Consiglio Direttivo") ma dovranno essere coe-

renti con la finalità dell'Associazione ed approvate dall'Assemblea degli associati quale organismo democratico rappresentativo dell'intero corpo associativo.

Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore.

ART. 6 - (Ammissione dei Soci)

Possono essere soci dell'associazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'ente e si impegnano per realizzarle, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato associate.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta obbligatoria dell'interessato, entro 30 giorni dalla presentazione della stessa.

La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato ed è annotata nel libro degli associati.

La richiesta di ammissione di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'Associazione stessa.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comu-

nica la decisione all'interessato entro 30 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

In relazione all'ammissione di nuovi associati, non è ammessa:

- alcuna limitazione riferita alle loro condizioni economiche;
- alcuna discriminazione di qualsiasi natura.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

È quindi esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La partecipazione sociale non è condizionata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale, e non è possibile il trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa.

Nel caso in cui il numero degli associati divenga inferiore al numero minimo previsto dalla legge, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'organizzazione di volontariato sarà cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo Settore se non formulerà richiesta di iscrizione in un'altra sezione di esso.

ART. 7 - (Diritti e doveri dei soci)

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio

generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'Organo Amministrativo.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (tra i quali, libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione.

L'associazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'articolo 33 del D.lgs 117/2017, e successive modifiche ed integrazioni.

L'associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

In conseguenza di tutto quanto sopra, i soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere liberamente, se iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, gli organi sociali/direttivi e di essere liberamente eletti negli stessi oltreché votare per ogni

deliberazione assembleare, per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti secondo quanto previsto dall'articolo 24 di cui al D.Lgs 117/2017;

- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge, secondo quanto previsto dall'articolo 17 del D.Lgs 117/2017;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario e consultare i verbali;

- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto;

- poter consultare i libri sociali secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017 e meglio specificato all'articolo 26 del presente Statuto.

Sempre in conseguenza di quanto sopra, i soci dell'Associazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;

- rispettare le deliberazioni assunte dagli organi sociali;

- mantenere un comportamento non contrario agli interessi dell'associazione;

- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente

stabilito.

Agli associati non può essere riconosciuto il diritto al trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa e non si può collegare, in qualsiasi forma, la partecipazione associativa alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

ART. 8 - (Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione come meglio specificato all'articolo 24 del presente statuto.

ART. 9 - (Recesso ed esclusione del socio)

La qualifica di associato è a tempo indeterminato ed è intransmissibile; l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'Organo Amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato

all'Associazione.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, solo per gravi motivi. Pertanto, secondo l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 22986 del 16 settembre 2019, l'associato potrà essere escluso per le seguenti motivazioni: l'ingiustificata morosità nel versamento delle quote sociali a seguito di formale richiamo, il tenere comportamenti in contrasto e/o non rispettosi delle norme di legge e il mancato rispetto delle disposizioni statutarie e/o regolamentari dell'ente.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con le modalità che saranno di volta in volta stabilite dall'organo amministrativo, dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato, con possibilità di appello entro 30 giorni all'assemblea. È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

L'esclusione diventa efficace dall'annotazione nel libro degli associati.

ART. 10 - (Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea degli associati;

- l'Organo di amministrazione denominato Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo (eventuale);
- l'Organo per la revisione legale dei conti (eventuale);
- il Collegio dei probiviri (eventuale).

Essi sono liberamente eleggibili.

ART. 11 - (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati.

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, mediante avviso collettivo (sul sito web istituzionale, se esistente) da rendere pubblico almeno 15 (quindici) giorni prima della data dell'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione avviene anche a mezzo e-mail (o altro idoneo strumento di comunicazione individuale che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione) inviata almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro degli associati; la convocazione tramite e-mail sarà valida solo con la comprovata ricezione da parte del destinatario.

Nel caso di prima e seconda convocazione dell'Assemblea, la

seconda convocazione deve avvenire ad almeno 24 ore dalla prima.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.

I voti si esercitano in modo palese, tranne quelli relativi alle deliberazioni concernenti i singoli associati.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante, e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti gli associati, pubblicandolo sul sito web associativo, se esistente, ed inviandolo ai medesimi mediante posta elettronica.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto nonché per la liquidazione e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Se l'Associazione supera i 500 (cinquecento) associati può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del codice civile, in quanto compatibili.

Il voto può essere espresso anche a mezzo di posta elettronica

certificata con l'utilizzo della firma digitale, o per corrispondenza.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o audio/video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea degli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il verbalizzante.

ART. 12 - (Compiti dell'Assemblea ordinaria e straordinaria)

L'assemblea ordinaria:

- | |
|---|
| a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali e, in sede di elezione dell'organo amministrativo, ne delibera preventivamente il numero; |
| b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; |
| c) nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo; |
| d) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale; |
| e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti; |
| f) delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati; |
| g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; |
| h) discute ed approva i programmi di attività; |
| i) ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti, deliberata dal Consiglio direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti; |
| l) delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari; |
| m) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza; |
| n) delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione; |
| o) determina i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti |

per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dal presente Statuto;

p) delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi di quanto indicato nel presente statuto;

q) delibera sull'esclusione degli associati in caso di reclamo avverso la delibera motivata di esclusione, adottata dal Consiglio Direttivo;

r) delibera, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del D.Lgs 117/2017, laddove lo ritenga opportuno, che le funzioni dell'organo di Revisione legale dei conti siano svolte dall'Organo di Controllo di cui all'articolo 17 del presente Statuto; in tal caso, l'organo di controllo deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Assemblea straordinaria:

a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;

b) delibera la trasformazione, la fusione e la scissione dell'associazione, nonché lo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio residuo.

ART. 13 - (Validità Assemblee)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente almeno la metà degli iscritti aventi diritto di voto, in proprio o per delega; in seconda convocazione, che deve avvenire ad almeno 24 ore dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di 3 o 5 deleghe: 3 quando il numero degli associati è inferiore a 500, 5 se il numero non è inferiore a 500.

Per i soci collettivi (quali altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro) questi votano in assemblea tramite il loro legale rappresentante.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese in prima convocazione a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno metà degli associati, mentre in seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti e prese comunque a maggioranza. Le votazioni si svolgono con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 3/4 (tre quarti) degli associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole

di 3/4 (tre quarti) degli associati.

Ciascun associato ha un voto nel rispetto dell'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile; agli associati che siano Enti del Terzo Settore sono attribuiti più voti, sino ad un massimo di 5, con le seguenti modalità:

- 1 voto fino a 100 associati o aderenti;
- 2 voti da 101 a 200 associati o aderenti;
- 3 voti da 201 a 300 associati o aderenti;
- 4 voti da 301 a 400 associati o aderenti;
- 5 voti oltre i 401 associati o aderenti.

I membri del Consiglio Direttivo non possono votare:

- nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità (ivi compresa l'approvazione di bilanci e rendiconti);
- nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilità dell'organo di revisione legale dei conti.

ART. 14 - (Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riportate in un verbale redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato, sottoscritto dal presidente e dal verbalizzante.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale.

ART. 15 - (Organo di amministrazione - Consiglio Direttivo)

L'Associazione deve nominare un organo di amministrazione, denominato Consiglio Direttivo.

La nomina dei componenti dell'organo amministrativo spetta all'assemblea degli associati.

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 3 (tre) ad 11 (undici), e comunque in numero dispari, determinato dall'assemblea in sede di nomina.

I componenti del Consiglio Direttivo sono scelti fra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli Enti associati; durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili per un massimo di 2 (due) mandati consecutivi (salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il parziale/totale rinnovo del Consiglio Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti).

I componenti del Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggen-

ti con quelli propri dell'associazione.

Si applica agli amministratori l'articolo 2382 del codice civile, in materia di cause di ineleggibilità e di decadenza.

Dalla funzione di componente del Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Il Consiglio Direttivo, se già non vi abbia provveduto l'assemblea, nomina al suo interno il Presidente, eventualmente un Vice Presidente, un Segretario Generale e un Tesoriere.

Il numero massimo di componenti è deciso dall'Assemblea prima della votazione. In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e i consiglieri in sostituzione rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità, l'assemblea provvede alla sostituzione mediante elezione. In nessun caso è ammessa la cooptazione da parte dell'organo amministrativo.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

È altresì ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati (soci "persone fisiche" o soci "altri enti del terzo

settore o senza scopo di lucro").

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Esso delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità, l'argomento in votazione non è approvato ed eventualmente la votazione deve essere riproposta.

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato attraverso una idonea comunicazione (che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione) inviata ai suoi membri, che contenga ordine del giorno, data, ora e sede della riunione, almeno 7 (sette) giorni prima. In caso di comprovata urgenza anche entro 3 (tre) giorni prima.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o audio/video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentita al Presidente del Consiglio Direttivo l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea degli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo è l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione e compie pertanto tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea.

In particolare, spetta al Consiglio Direttivo:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- elaborare e dare esecuzione alle linee generali programmatiche delle attività approvate dall'assemblea;
- attuare tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- convocare l'Assemblea degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e, se richiesto, il bilancio sociale;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali, a mero titolo esemplificativo, acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e

Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private

e con la Pubblica Amministrazione;

- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;

- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;

- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;

- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica, comunque denominate, anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;

- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;

- promuovere e organizzare gli eventi associativi;

- provvedere alla domanda di iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;

- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Na-

zionale del Terzo Settore, indicando il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché l'eventuale attribuzione della rappresentanza dell'ente, precisando se è disgiunta o congiunta.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di predisporre annualmente il Bilancio di Esercizio (secondo quanto previsto dall'articolo 21 del presente Statuto) da proporre poi in approvazione all'Assemblea degli associati.

Le eventuali controversie che dovessero sorgere all'interno dell'Associazione dovranno essere demandate ad un organo terzo rispetto al Direttivo, quale il collegio dei probiviri di cui all'articolo 27 del presente Statuto.

Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate deve essere utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; a tal fine, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri

componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2, del D.Lgs 117/2017.

ART. 16 - (Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, è eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede, presiede inoltre l'assemblea, convoca l'assemblea degli associati - previa delibera del Consiglio Direttivo - sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie, e il medesimo Consiglio Direttivo.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea degli associati.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive del Consiglio Direttivo, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione, ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 - (Organo di controllo)

A) Funzioni

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministra-

tori notizie sull'andamento delle operazioni dell'associazione o su determinati affari.

Ogni associato, ovvero almeno un decimo degli associati nelle associazioni che hanno più di 500 associati, possono denunciare i fatti che ritengono censurabili all'organo di controllo, se istituito, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'ente, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, del codice civile.

I componenti dell'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali dei conti.

I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma se-

condo, del codice civile.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti nel caso in cui l'Assemblea Ordinaria degli associati deliberi in tal senso; in tal caso l'organo di controllo é costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ART. 18 - (Revisione legale dei conti)

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro.

ART. 19 - (Risorse economiche - Patrimonio)

Le risorse economiche e il patrimonio dell'associazione sono costituiti da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;

- rendite patrimoniali;

- attività di raccolta fondi, così come disciplinata dall'articolo 7 del D.Lgs. 117/2017;

- rimborsi da convenzioni;

- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Gli associati receduti, esclusi o comunque cessati non hanno diritti sul patrimonio dell'Associazione.

Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, non rivalutabili e non trasferibili.

Il patrimonio dell'Ente, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 20 - (Divieto di distribuzione degli utili
e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il dovere di rispettare fedelmente quanto previsto dall'articolo 8 del D.Lgs. 117/2017. In particolare, l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di sciogli-

mento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3, del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle previste finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Sono considerate operazioni di distribuzione indiretta di utili le seguenti attività:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;

- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizio-

ni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti degli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;

- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

Si applica alle organizzazioni di volontariato l'art. 34, secondo comma, del D.Lgs 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 21 - (Bilancio)

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati

per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge, formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore, se nominati.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve procedere alla pubblicazione nelle forme di legge, predisporre, e dopo l'approvazione da parte dell'assemblea degli associati, depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio redatto con le modalità previste dalla Legge.

ART. 22 - (Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017. Se l'Ente dovesse avere ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, superiori ad 1 milione di euro,

dovrà depositare presso il registro unico nazionale del Terzo Settore, e pubblicare nel proprio sito internet, se esistente, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui al Codice del Terzo Settore e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Inoltre, se l'Ente dovesse avere ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, superiori a centomila euro annui, dovrà in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornato nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa cui dovesse aderire, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Tutti gli adempimenti contenuti e connessi al presente articolo statutario sono di competenza del Consiglio Direttivo e devono essere posti in essere da tale organo.

ART. 23 - (Personale retribuito)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei

propri associati (fatto comunque salvo che la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria) solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 24 - (Volontari - Assicurazione)

L'associazione opera prevalentemente mediante il lavoro volontario degli associati ed è tenuta a iscrivere in un apposito Registro dei volontari coloro che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, attraverso l'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in mo-

do personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo o altri separati provvedimenti normativi. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai fini di cui al comma precedente, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Ai fini del presente Statuto non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 - (Scioglimento o Estinzione
dell'Ente e devoluzione del patrimonio)

In caso di scioglimento dell'associazione o estinzione, deliberata con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio dell'Ente e la sua devoluzione.

Il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo le modalità previste dall'art. 9 del D.Lgs 117/2017, su deliberazione dell'assemblea straordinaria degli associati.

A partire dalla data di operatività del RUNTS, la devoluzione è efficace solo una volta acquisito il parere favorevole dell'ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 26 - (Libri sociali obbligatori
e loro esame da parte degli associati)

L'Ente dovrà pubblicare e tenere aggiornati annualmente sul proprio sito web, se esistente (o su quello della Rete Asso-

ciativa cui l'Associazione dovesse far parte):

1. Il Bilancio Sociale (Redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 del CTS e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte), se abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro;

2. Le informazioni sugli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati (quando l'Associazione dovesse superare con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate i centomila euro annui).

L'Associazione deve tenere:

a) il libro degli associati o aderenti;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b), sono tenuti a cura del

Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le seguenti modalità: presentazione di una domanda per iscritto indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo con indicate le motivazioni della richiesta, la presa visione del divieto di estrarne copia, di alterarli e di divulgarne le informazioni contenute. L'esame dei documenti dovrà avvenire, alla presenza del Rappresentante Legale dell'Associazione o di un suo delegato, entro massimo 30 giorni dal ricevimento da parte del Consiglio Direttivo della richiesta scritta.

ART. 27 - (Collegio dei Probiviri)

L'Associazione si deve impegnare a cercare di comporre bonariamente le eventuali controversie che dovessero sorgere nel suo ambito attraverso la costituzione di un Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri è un organo facoltativo, nominato solo in caso di necessità, composto da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea degli associati fra gli associati stessi.

I probiviri non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Revisione o dell'Organo di Controllo.

Il Collegio dei Probiviri dura in carica 3 (tre) anni e i suoi

membri sono rieleggibili per massimo due mandati consecutivi.

Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto dall'Assemblea degli associati.

Il Collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi.

Avverso il giudizio del Collegio, è possibile ricorrere al giudice ordinario.

ART. 28 - (Disposizioni finali)

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano:

- le disposizioni previste dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) e dalle sue successive modifiche ed integrazioni;
- le disposizioni del Codice civile e delle relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili;
- le disposizioni della normativa nazionale e regionale in materia.

Dott. Sergio Pinna, Notaio